

*Consulta: normativa irragionevole. Il reato diventa contravvenzione*

# Beni tutelati, pena soft

## Niente reclusione per i lavori non autorizzati

DI FRANCESCO CERISANO

**N**iente più reclusione da uno a quattro anni per chi senza autorizzazione esegua lavori su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico con provvedimento ad hoc o tutelati per legge. Queste fattispecie delittuose, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 181, comma 1-bis, lettere a) e b) del dlgs 42/2004), vengono cancellate e assorbite nella generica condotta di chi, senza autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Una condotta, quest'ultima, prevista dal comma 1 dell'art. 181 e di natura contravvenzionale, quindi punita con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro. La reclusione resta prevista solo per l'ipotesi in cui i lavori realizzino opere di notevole impatto volumetrico (aumento di volumetria superiore al 30%, ampliamento superiore a 750 metri cubi o nuova co-

struzione con volumetria superiore ai 1.000 metri cubi). Con la sentenza n. 56/2016, depositata ieri in cancelleria, la Corte costituzionale ha riscritto completamente la disciplina dei reati incidenti su beni paesaggistici, dando ragione al Tribunale di Verona che aveva sollevato la questione di legittimità dell'art. 181, comma 1-bis, lettera a) del dlgs 42/2004 per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta. Il giudice rimettente ha chiamato in causa la Consulta ritenendo la norme censurata (comma 1-bis) viziata da irragionevolezza, visto che puniva la condotta di chi realizza senza autorizzazione lavori su immobili o aree, dichiarati di interesse pubblico con provvedimento, in modo più severo (reclusione fino a quattro anni) rispetto alla generica condotta (comma 1) di chi senza autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici che invece costituisce una semplice contravvenzione. Le condotte

incidenti su beni vincolati per effetto di un provvedimento, osservava il Tribunale di Verona, erano configurate come delitto e per di più non godevano delle ipotesi di non punibilità o estinzione, previste invece per gli autori dei reati di cui al comma 1 nell'ipotesi di accertamento di compatibilità paesaggistica o di rimessione in pristino da parte del trasgressore prima della decisione dell'autorità amministrativa e comunque prima della condanna. Così delineata, dunque, la condotta di cui al comma 1-bis avrebbe violato l'art. 27 Cost. «rendendo la pena ingiusta e quindi priva della sua finalità rieducativa».

Nella sentenza redatta dal giudice **Giancarlo Coraggio**, la Corte ha dovuto riconoscere i vizi della normativa, definita «ondivaga e non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo». E già questo, ammette la Consulta, «è sintomo di irragionevolezza della discipli-

na». Una irragionevolezza che si manifesta nella «rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nel primo caso delitto, nel secondo contravvenzione) quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia alla entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed estinzione del reato».

Per questo la Corte ha deciso di ricondurre le condotte incidenti su «beni provvedimentali» alla fattispecie del comma 1, salvo che, «al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento di soglie volumetriche».

**Tribunale di Orvieto.**

Con una sentenza anch'essa redatta dal giudice Giancarlo Coraggio (n. 59/2016) la Consulta ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto.

—© Riproduzione riservata—

